

CONCETTO DI RISCHIO VIGILANZA SERVIZIO

CONCETTO RISCHIO

Il **rischio** è un concetto che associa due elementi fondamentali: il primo è la probabilità che un determinato evento sfavorevole si verifichi, l'altro elemento è la conseguenza dell'evento. Per calcolare il rischio occorre allora valutare la probabilità che l'evento negativo si verifichi ed il danno che tale evento provocherebbe. La probabilità si misura in percentuale e l'entità del danno in magnitudo.

$$\text{rischio} = \text{probabilità} \times \text{danno}$$

VALUTARE LA PROBABILITÀ

Per valutare la probabilità bisogna considerare quanto i lavoratori sono esposti al pericolo preso in considerazione e l'intensità del pericolo stesso; tecnicamente la combinazione di questi due elementi si chiama entità dell'esposizione.

Appare intuitivo che la probabilità di accadimento sarà tanto maggiore quanto maggiore è l'entità dell'esposizione.

Per fare un esempio consideriamo una falegnameria in cui si stia facendo la valutazione del rischio rumore, il quale provoca una malattia professionale chiamata ipoacusia neurosensoriale. Il lavoratore addetto alla levigatrice - macchina piuttosto rumorosa con livelli di pressione sonora che raggiungono i 90 dBA - sarà molto più esposto al pericolo rispetto al suo collega addetto alla cabina di verniciatura.

In questo caso la probabilità che l'addetto alla levigatrice contragga l'ipoacusia è maggiore che per l'addetto alla verniciatura; viceversa quest'ultimo sarà più esposto ad un pericolo di natura chimica e per lui sarà maggiore la probabilità di inalare sostanze tossiche.

Ai fini del calcolo della probabilità, esistono delle tabelle che mettono in relazione l'intensità dell'agente nocivo - 90 dBA per il rumore e concentrazione per le sostanze aerosperse - con il tempo di esposizione del lavoratore - può variare da alcuni minuti all'intera giornata lavorativa.

CATALOGAZIONE E CONOSCENZA DEI RISCHI

Si distinguono generalmente 3 tipi di rischio: fisico, chimico e biologico. Il rischio fisico è dovuto ad agenti quali vibrazioni, rumore, radiazioni, campi elettromagnetici, alte pressioni e temperature elevate.

Il rischio chimico è dovuto ad agenti quali sostanze liquide, gas, vapori, nebbie, aerosol, polveri e fibre presenti nell'aria che agiscono prevalentemente per inalazione o contatto cutaneo. Il rischio biologico è dovuto a organismi quali microbi, batteri, virus, funghi e insetti.

Un'ulteriore categoria è data dal rischio di natura ergonomica, che dipende dalla posizione che il lavoratore assume nei lavori statici - es. operatore al videoterminale - e dinamici - es. movimentazione manuale dei carichi.

Le fasi di lavoro in cui i lavoratori possono entrare in contatto con sostanze od agenti nocivi costituiscono le fonti di rischio.

Una sostanza o un agente nocivo può colpire un lavoratore attraverso: respirazione, traspirazione cutanea, udito, affaticamento dovuto a movimentazione manuale dei carichi, vibrazione di parti meccaniche, radiazioni, fenomeni di fatica visiva da videoterminale, ripetitività delle azioni lavorative, posizioni anergonomiche e contagio ad opera di microorganismi.

La **valutazione dei rischi** compare al primo posto nell'elenco delle misure generali di tutela (D.Lgs. 81/2008 art 17 comma 2) e nell'elenco degli obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 art.18).

La valutazione dei rischi è dunque lo strumento che la legge prescrive come metodologia di gestione dei rischi.

cos'è in pratica la valutazione dei rischi?

è un'indagine attraverso cui s'individuano i **pericoli** che i lavoratori corrono in azienda. Per ogni pericolo occorre valutare la probabilità di accadimento e l'entità del danno. Dal prodotto tra probabilità di accadimento ed entità del danno si ricava il **rischio**.
a cosa serve tutto ciò?
effettuando la valutazione dei rischi il datore di lavoro acquisisce le conoscenze necessarie per ricercare e attuare i provvedimenti atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi. Quanto detto può essere riassunto con una parabola:"solo conoscendo approfonditamente il nemico si è in grado di combatterlo!"; nel nostro caso i nemici dei lavoratori sono i pericoli ed i rischi che si celano in azienda.

Il **piano di sicurezza** per le aziende è il documento che, secondo il Dlgs 81/2008 art.17 comma 2, il datore di lavoro deve elaborare. Il documento deve contenere:

- relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dpi-dispositivi di protezione individuali
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'obbligo della **sorveglianza sanitaria** è stato introdotto per la prima volta in Italia dal D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", che imponeva l'esecuzione di una visita medica periodica per i lavoratori a rischio di malattia professionale.

Attualmente l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente, interviene nelle seguenti situazioni:

- lavoratori inclusi nelle lavorazioni riportate dalla [tabella allegata al D.P.R. n.303/56](#), con le integrazioni previste dal [D.Lgs. n.277/91](#) per [piombo](#), [amianto](#) e [rumore](#);
- lavoratori che svolgono mansioni incluse nella [tabella del D.P.R. n.336/94](#);
- lavoratori a stretto contatto con i soggetti delle due voci precedenti e che ne condividano i rischi ([art.34, D.P.R. n.303/56](#));
- addetti ai videoterminali che lavorano abitualmente per almeno venti ore settimanali ad un computer ([Titolo VI, D.Lgs. 626/94](#));
- lavoratori esposti a rischio biologico ([Titolo VIII, D.Lgs. 626/94](#));
- addetti al lavoro notturno individuati ai sensi del [D.Lgs. n.532/99](#);
- lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili ([D.Lgs. n.271/99](#));
- lavoratori delle industrie per trivellazione e delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee ([D.Lgs. n.626/94](#));
- lavoratori esposti ad ammine aromatiche ([D.Lgs. n.77/92](#));
- lavoratori esposti a cloruro vinil monomero ([D.P.R. n.962/82](#));
- lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi ([Titolo V, D.Lgs. n.626/94](#));
- lavoratori esposti ad agenti cancerogeni ([Titolo VII, D.Lgs. 626/94](#));
- lavoratori dei cassoni ad aria compressa ([D.P.R. n.321/56](#));
- altre categorie non comprese nelle voci sopra indicate se l'organo di vigilanza lo ritiene necessario mediante apposita disposizione ([art.34, D.P.R. n.303/56](#));
- altre categorie non comprese nelle voci sopra indicate se lo SPISAL dell'USL lo ritiene necessario.

Una volta elencate tutte le situazioni in cui la legge obbliga il datore di lavoro ad effettuare la sorveglianza sanitaria dei suoi dipendenti è importante far notare che lo stesso datore di lavoro non si deve limitare ad eseguire quanto prescritto dalla legge, ma essendo un soggetto attivo della prevenzione e protezione dei lavoratori, deve mettere in opera misure integrative a quelle esplicitamente richieste dalla legge, qualora queste ultime non siano sufficienti a garantire un buon livello di sicurezza.

Questo ragionamento applicato all'ambito della sorveglianza sanitaria implica che quando non sono possibili misure di igiene del lavoro che riducano il rischio di malattie professionali a zero, il datore di lavoro deve fare visitare i propri dipendenti da un medico competente, in modo da poter prontamente rilevare precoci segni di eventuali tecnopatie ed adottare i rimedi appropriati. Solo in questo modo il datore di lavoro potrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile per prevenire la patologia e quindi dimostrare una condotta non colposa in caso di tecnopatia.

Si deve concludere quindi che la sorveglianza sanitaria, al di là dei rischi per i quali è obbligatoria, può essere attivata anche quando il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, evidenzia un rischio tecnopatico rilevante non espressamente contemplato dal legislatore.

VIGILANZA (Art. 13).

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di

competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale puo' esercitare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attivita', informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita' portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per

le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Art. 32.

Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico

amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000 pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione

dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralita' di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 34.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di

primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 35.

Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.